

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N.

Seduta del

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E NON RISCOSE DALL'ENTE AI SOGGETTI PREPOSTI ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018

La Giunta Camerale

richiamato l'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 219 del 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l'altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;

visto il comma 7 del suddetto articolo ai sensi del quale con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del medesimo;

visto altresì il comma 8 del già citato articolo 18 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;

richiamato l'articolo 11 comma 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 che cita: "...le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente";

preso atto che l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" dispone che "Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" ovvero, in particolare ai sensi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

dell'articolo 17, comma 3, del D.lgs. n. 472/97, mediante iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione;

visto inoltre l'articolo 13 comma 1, lettera c) del "Regolamento camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale", approvato dal Consiglio camerale con deliberazioni n. 3 e 4 del 19.6.2006;

richiamati gli articoli 1 e 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificati dall'art. 35 del D.L. 24.4.2017, n. 50, che prevedono rispettivamente:

- a decorrere dal 1° luglio 2017 lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, con svolgimento da parte dell'ente strumentale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione";
- la possibilità per le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

visto l'art. 34 del D.L. n. 786 del 22.12.1981, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, concernente l'istituzione del diritto annuale a carico delle imprese iscritte in albi o registri camerali;

considerato che le Camere di commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 che prevede che "continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto";

tenuto conto che le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

vista la nota del 24 maggio 2017 - in atti al prot. CCIAA n. 9221/2017- con la quale Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha invitato le amministrazioni interessate ad adottare idonei atti per affidare la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie a Agenzia delle Entrate – Riscossione (per carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale al di fuori della Regione Sicilia) e a Riscossione Sicilia S.p.A. (per carichi relativi a debitori aventi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

domicilio fiscale nella Regione Sicilia), relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza e per l'emissione di nuovi ruoli, assicurando in ogni caso continuità del servizi per i carichi già affidati entro il 30 giugno 2017;

vista la nota di Unioncamere, agli atti di prot. CCIAA n. 9867/2017 che conferma la necessità di procedere in tal senso in riferimento alla riscossione coattiva del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi, nonché delle altre entrate già finora riscosse, per conto proprio ovvero dell'erario, dalle Camere di commercio con il medesimo strumento esecutivo/amministrativo;

visto l'articolo 9 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo e attesa la riserva legislativa circa lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva tramite ruolo;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio relativo alle attività di riscossione coattiva tramite ruolo ai soggetti sopra citati e per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, a decorrere dall'1.7.2017 e sino al 31.12.2018;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di affidare, per il periodo 1.7.2017 – 31.12.2018, il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi, nonché delle altre entrate finora riscosse tramite ruolo - per conto proprio o dell'Erario - dalla Camera di Commercio di Pavia, al nuovo Ente "Agenzia delle entrate – Riscossione" e a "Riscossione Sicilia S.p.A.", per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

=====